

PREMESSA - ECONOMIA CIRCOLARE ED APPALTI CIRCOLARI

CONCETTI GENERALI

1. green deal: comunicazione 649/2019 pone l'obiettivo di arrivare alla neutralità climatica entro il prossimo 2050

2. la transizione ecologica si pone l'obiettivo di indirizzare le attività economica verso processi produttivi capaci di garantire la crescita economica salvaguardando in pari tempo l'ambiente le risorse naturali e la biodiversità.

3. salvaguardia sociale: assicurare le garanzie minime di salvaguardia sociale.

Passaggio dalla transizione ecologica alla sostenibilità. Si parla infatti di "attività economiche" e di "crescita economica" sostenibile

Come si misura intanto la sostenibilità ambientale di un'attività economica?

3. Tassonomia Ambientale: Con il regolamento 852/2020 l'Unione Europea ha approvato la cd. tassonomia ambientale che in estrema sintesi è un sistema di classificazione destinato a valutare se un'attività economica sia o meno coerente con gli obiettivi ambientali.

ATTIVITA' ECONOMICA SOSTENIBILE

Per essere considerata sostenibile, un'attività economica deve:

1. essere coerente con i DNSH e quindi essere quanto meno "neutra" nel suo impatto sull'ambiente.

2. Deve contribuire significativamente ad almeno uno dei 6 obiettivi ambientali stabiliti dalla Tassonomia:

- a. mitigazione del cambiamento climatico;
- b. adattamento ai cambiamenti climatici;
- c. uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- d. transizione verso un'economia circolare**
- e. prevenzione e controllo dell'inquinamento;
- f. tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

3. salvaguardia sociale: assicurare le garanzie minime di salvaguardia sociale. Salvaguardia livelli occupazionali - pari opportunità anche generazionali - livelli retributivi.

ECONOMIA CIRCOLARE – MODELLO ECONOMICO PRODUTTIVO.

Nozione: si intende un modello di produzione che tende a mantenere le materie ed i prodotti il più a lungo possibile all'interno del ciclo produttivo.

Modello lineare: 1. progettazione 2. produzione 3. vendita 4. impiego/consumo 5. **smaltimento**

modello circolare: 1. progettazione 2. produzione 3. vendita 4. impiego/consumo 5. Riciclo/reimpiego del bene o degli elementi e delle materie prime che lo compongono

RIDURRE – RIUTILIZZARE – RICICLARE – RIPARARE sono i cardini del sistema di produzione circolare.

COSTO DEL CICLO DI VITA.

- 1) costi relativi all'acquisizione;
- 2) costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
- 3) costi di manutenzione;
- 4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio;
- 5) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita,

ATTIVITA' ECONOMICA CIRCOLARE

Comunicazione 98/2020 Nuovo Piano d'azione per l'economia circolare: Per essere considerata circolare un'attività economica deve rispettare i 10 principi della progettazione circolare.

1. miglioramento della durabilità, della riutilizzabilità, della possibilità di upgrading e della riparabilità dei prodotti;
2. la questione della presenza di sostanze chimiche pericolose nei prodotti e l'aumento della loro efficienza sotto il profilo energetico e delle risorse;
3. l'aumento del contenuto riciclato nei prodotti, garantendone al tempo stesso le prestazioni e la sicurezza;
4. la possibilità di rifabbricazione e di riciclaggio di elevata qualità;
5. la riduzione delle impronte carbonio e ambientale;
6. la limitazione dei prodotti monouso e la lotta contro l'obsolescenza prematura;
7. l'introduzione del divieto di distruggere i beni durevoli non venduti;
8. la promozione del modello "prodotto come servizio" o di altri modelli in cui i produttori mantengono la proprietà del prodotto o la responsabilità delle sue prestazioni per l'intero ciclo di vita;
9. la mobilitazione del potenziale di digitalizzazione delle informazioni relative ai prodotti, ivi comprese soluzioni come i passaporti, le etichettature e le filigrane digitali;
10. un sistema di ricompense destinate ai prodotti in base alle loro diverse prestazioni in termini di sostenibilità, anche associando i livelli elevati di prestazione all'ottenimento di incentivi.

Decreti del 24 giugno 2022 strategia nazionale verso l'economia circolare.

Decreto 259 del 3 agosto 2023: piano d'azione per la sostenibilità ambientale.

IL RUOLO DEL PROCUREMENT PUBBLICO

Il sistema del procurement pubblico al livello europeo incide per circa il 15% - 20% sul PIL. In Italia è comunque superiore al 10%.

Procurement pubblico volano di cambiamento: E' evidente quindi che il sistema degli acquisti pubblici rappresenta uno dei principali volai per indirizzare il sistema produttivo verso i principi della transizione ecologica e della sostenibilità.

Come?: favorendo nella competizione – cioè nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici – le imprese che si impegnano ad adeguare i propri sistemi produttivi ai principi della sostenibilità.

Come progettare una procedura di affidamento capace di premiare le offerte che meglio intercettano gli obiettivi di sostenibilità e circolarità nel rispetto dei principi eurocomunitari e costituzionali legati ad imparzialità parità di trattamento.

LE FASI DEL PROCESSO DI GESTIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI

PROGRAMMAZIONE	PROGETTAZION E	AFFIDAMENTO	ESECUZIONE	COLLAUDO
----------------	-------------------	-------------	------------	----------

ECONOMIA CIRCOLARE NEL VECCHIO E NEL NUOVO QUADRO NORMATIVO.

DIRETTIVA 24/2014

Articolo 42: etichettature: autorizza le SA a richiedere etichettature specifiche nel caso di acquisti con caratteristiche ambientali e sociali. E definisce le condizioni di utilizzo delle stesse anche come criteri di qualificazione e/o di valutazione delle offerte.

Art. 58: prequalifica: non ha riferimenti alla tematica ambientale – ma la proposta di regolamento 142/2022 prevede la possibilità di prevedere elementi di prequalificazione obbligatori o legati alle tematiche della circolarità

Articolo 67: OEPV segue l'approccio costo/efficacia in conformità con il “costo del ciclo di vita” ed utilizza criteri di aggiudicazione qualitativi **ambientali e sociali**

Articolo 68: definisce il concetto di “ciclo di vita” o meglio indica quali costi vanno compresi in tale ambito per es. anche i costi legati alle “**esternalità ambientali**” ossia gli effetti esterni dell'attività economica oggetto di affidamento.

La direttiva europea disciplina la sola fase di affidamento dei contratti pubblici.

DECRETO LEGISLATIVO 163/2006

Art. 5 rimette al regolamento la materia della programmazione e progettazione dei lavori pubblici.

Art. 68: specifiche tecniche: autorizza le SA a richiedere etichettature specifiche nel caso di acquisti con caratteristiche ambientali e sociali.

Art. 68-bis. Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi 1. Nell'ambito delle categorie per le quali il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al [decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008](#)..., prevede l'adozione dei criteri ambientali minimi di cui all'articolo 2 del citato decreto 11 aprile 2008, è fatto obbligo, per le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le centrali di committenza, di contribuire al conseguimento dei relativi obiettivi ambientali, ... attraverso l'inserimento, nella documentazione di gara pertinente, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei sottoindicati decreti, relativi alle seguenti categorie di forniture e affidamenti: articolo introdotto dall'art. 18, comma 1, legge n. 221 del 2015)

Art. 81 comma 1 Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo

Art. 81 comma 1 lett. f) il costo di utilizzazione e manutenzione, avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione; (lettera così modificata dall'art. 16, comma 2, lett. a), legge n. 221 del 2015)

ART. 81 comma 2 d.lgs. 163/2006 Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato. Il bando, nel caso di previsione del criterio di valutazione di cui al comma 1, lettera f), indica i dati che devono essere forniti dagli offerenti e il metodo che l'amministrazione aggiudicatrice utilizza per valutare i costi del ciclo di vita, inclusa la fase di smaltimento e di recupero, sulla base di tali dati. (lettera introdotta dall'art. 16, comma 2, lett. b), legge n. 221 del 2015)

DPR 207/2010 –

Fase della progettazione l'economia circolare – ma più in generale specificità delle tematiche ambientali connesse con la c.d. transizione ecologica è nella sostanza assente.

DECRETO LEGISLATIVO 50/2016

rimane inattuato la parte regolamentare relativa a programmazione e progettazione che quindi continua ad essere disciplinata dal d.p.r. 207/2010

Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale). Modificato nel 2017..

1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione **progettuale** e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

2. **I criteri ambientali minimi** definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri **premiati, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'articolo 95, comma 6.....

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.

Fase di aggiudicazione

Art. 69: etichettature: traduce quasi letteralmente la corrispondente disposizione della direttiva 24/2014

Art. 95 comma 2 criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.

Articolo 96: 1. I costi del ciclo di vita comprendono

Allegato XVIII al presente codice contiene l'elenco degli atti legislativi dell'Unione e, ove necessario, degli atti delegati attuativi che approvano metodi comuni per la valutazione del costo del ciclo di vita.

PROCEDURE INNOVATIVE AL PALO

La caratteristica comune a queste procedure è quella di rimettere l'intera fase di progettazione ad un momento successivo all'aggiudicazione.

Direttiva 24/2024

Art. 29 procedura competitiva con negoziazione

Art. 30 dialogo competitivo

d.lgs. 163/2006 art. 58

Dialogo competitivo per gli appalti complessi: comma 5. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara conformemente all'[articolo 64](#) in cui **rendono noti le loro necessità o obiettivi, che definiscono nel bando stesso o in un documento descrittivo** che costituisce parte integrante del bando

d.lgs. 50/2016

art. 62 Procedure competitive con negoziazione: 2. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici **individuano l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture,** i lavori o i servizi da appaltare, specificando i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e indicano altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare.

Art. 64 dialogo competitivo

1. Il provvedimento con cui le stazioni appaltanti di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera a\)](#), decidono di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione, i cui contenuti sono richiamati nella relazione unica di cui agli [articoli 99](#) e [139](#) sulla sussistenza dei presupposti previsti per il ricorso allo stesso. L'appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'[articolo 95, comma 6](#).

2. Nel dialogo competitivo qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o ad un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante, per la selezione qualitativa.

CONCLUSIONI:

La normativa che si è sviluppata prima dell'entrata in vigore del codice attualmente vigente non ha consentito di portare la transizione ecologica in modo diffuso e generalizzato all'interno del Procurement pubblico.

In particolare il vecchio codice non ha colto a pieno il ruolo essenziale della programmazione e progettazione e non ha permesso al procurement pubblico di assumere pienamente quella funzione trainante che avrebbe invece dovuto garantire stante l'impatto dello stesso sul PIL.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI		
D.LGS. 163/2006	D.LGS. 50/2026	D.LGS. 36/2023
<p>Art. 68-bis. Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi 1. Nell'ambito delle categorie per le quali il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008..., prevede l'adozione dei criteri ambientali minimi di cui all'articolo 2 del citato decreto 11 aprile 2008, è fatto obbligo, per le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le centrali di committenza, di contribuire al conseguimento dei relativi obiettivi ambientali, ... attraverso l'inserimento, nella documentazione di gara pertinente, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei sottoindicati decreti, relativi alle seguenti categorie di forniture e affidamenti: articolo introdotto dall'art. 18, comma 1, legge n. 221 del 2015)</p>	<p>Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) 1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso <u>l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara</u>, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</p> <p>2. <u>I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.</u> ai sensi dell'articolo 95, comma 6.....</p>	<p>Art. 57 comma 2: Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi,</p> <p>Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi.</p>

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE		
D.LGS. 163/2006	D.LGS. 50/2026	D.LGS. 36/2023
<p>art. 81 c. 2 lett. f) il costo di utilizzazione e manutenzione, avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione; <i>(lettera così modificata dall'art. 16, comma 2, lett. a), legge n. 221 del 2015)</i></p>	<p>art. 95 c. 2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.</p>	<p>ART. 108 c. 1: Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita.</p> <p>c.6: <u>I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto quando riguardino lavori, forniture o servizi da fornire sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita.....</u>, compresi i fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.</p>
CICLO DI VITA		
<p>ART. 81 comma 2 Il bando, nel caso di previsione del criterio di valutazione di cui al comma 1, lettera f), indica i dati che devono essere forniti dagli offerenti e il metodo che l'amministrazione aggiudicatrice utilizza per valutare i costi del ciclo di vita, inclusa la fase di smaltimento e di recupero, sulla base di tali dati. <i>(lettera introdotta dall'art. 16, comma 2, lett. b), legge n. 221 del 2015)</i></p>	<p>art. 96 c. 2: Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti devono fornire e il metodo che la stazione appaltante impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati.</p> <p>Per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali, il metodo deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:.....</p>	<p>allegato II.8: Quando valutano le offerte sulla base di un criterio quale il costo del ciclo di vita di un prodotto, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli operatori economici devono fornire e il metodo che sarà impiegato al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati:.....</p> <p>metodo utilizzato dalle stazioni appaltanti per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:</p>

FASE PRELIMINARE - PROGRAMMAZIONE		
quadro delle necessità (esigenziale) ALL. I.7 art. 1	identificazione delle alternative progettuali all.I.7 art. 2 c. 7	documento di indirizzo della progettazione (DIP) art. 3 c. lett. n)
<ul style="list-style-type: none"> - Obiettivi generali dell'intervento - Relativi indicatori di performance - obiettivi ambientali coinvolti nelle prestazioni da progettare ed eseguire 	<ul style="list-style-type: none"> - analizza le diverse opzioni; - identifica quella con migliore rapporto costi – benefici economici sociali ed ambientali; 	<ul style="list-style-type: none"> - indica gli obiettivi da perseguire; - esigenze da soddisfare e requisiti tecnici; - individua il ciclo di vita del lavoro/prodotto/servizio - accerta le specifiche tecniche discendenti dai CAM e dai DNSH che dovranno essere sviluppate nella progettazione; - indica gli obiettivi di performance ambientale energetica e sociale connessi con la prestazione; - delinea le specifiche tecniche dei materiali focalizzando l'attenzione su riciclo riuso sia in fase di realizzazione che si fine vita; <p>NB: il DIP è documento flessibile che deve essere aggiornato in ragione dello sviluppo delle successive fasi di progettazione</p>
<p>Nel caso di progettazione affidata all'esterno questi documenti devono costituire materiale a disposizione dei concorrenti ed il capitolato speciale d'appalto della progettazione deve contenere con rigore gli indicatori e standard ambientali che devono essere oggetto di sviluppo progettuale.</p> <p>L'appalto di progettazione poi dovrebbe vertere (sotto il profilo dei criteri di aggiudicazione) sulle soluzioni adottate anche in ambito di GPP e circolarità.</p> <p>Si tratta di documenti preliminari ma che svolgono un ruolo fondamentale su tutto lo sviluppo del processo. E' già in questa sede infatti che occorre individuare tutte le potenziali applicazioni degli strumenti che favoriscono un approccio "circolare" all'intervento. Per questa ragione è opportuno adottarli per tutti gli interventi e non soltanto per quelli sopra le soglie di rilevanza comunitaria.</p>		

FASE DELLA PROGETTAZIONE		
PROGETTO F.T.E.	PROGETTO ESECUTIVO	VERIFICA DEL PROGETTO
<p>ART. 6 C. 6. Nella redazione del PFTE deve aversi particolare riguardo:</p> <p>a) alla compatibilità ecologica della proposta progettuale, privilegiando l'utilizzo di tecniche e materiali, elementi e componenti a basso impatto ambientale;</p> <p>c) all'adozione di principi di progettazione bioclimatica e di "sistemi passivi" che consentano di migliorare il bilancio energetico dell'edificio, nell'ottica di una sostenibilità complessiva dell'intervento stesso;</p> <p>d) all'utile reimpiego dei materiali di scavo (nella qualità di sottoprodotti e/o per interventi di ingegneria naturalistica), minimizzando i conferimenti a discarica;</p> <p>e) alla valutazione dei costi complessivi del ciclo di vita, inclusivi di quelli di "fine vita";</p> <p>ART. 6 C. 7: Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento è, in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in sede di DIP, composto dai seguenti elaborati:</p> <p>e) relazione di sostenibilità dell'opera;</p>	<p>ART. 22 C. 1 LETT. O): relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei CAM di riferimento ove applicabili.</p> <p>Relazioni Specialistiche ex art. 24?</p>	<p>art. 39. Criteri generali della verifica.</p> <p>1. Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:</p> <p>6) la verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;</p> <p>1) la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;</p> <p>2) la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:</p> <p>2.1) inserimento ambientale; 2.2) impatto ambientale;</p>
<p>Articolo 11. Relazione di sostenibilità dell'opera.</p> <p>1. La relazione di sostenibilità dell'opera, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento infrastrutturale, contiene, in linea generale e salva diversa motivata determinazione del RUP:</p> <p>b) la verifica degli eventuali contributi significativi ad almeno uno o più dei seguenti obiettivi ambientali, come definiti nell'ambito dei regolamenti (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 e 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, tenendo in conto il ciclo di vita dell'opera:</p> <p>1) mitigazione dei cambiamenti climatici; 2) adattamento ai cambiamenti climatici; 3) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine; 4) transizione verso un'economia circolare; 5) prevenzione e riduzione dell'inquinamento;</p>		<p>ART. 40 C. 2:</p> <p>c) per le relazioni specialistiche, verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:</p> <p>1) le specifiche esplicitate dal committente;</p> <p>2) le norme cogenti;</p> <p>3) le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;</p> <p>4) le regole di progettazione;</p>

<p>6) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;</p> <p>c) una stima della Carbon Footprint dell'opera in relazione al ciclo di vita e il contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici;</p> <p>d) <u>una stima della valutazione del ciclo di vita dell'opera in ottica di economia circolare, seguendo le metodologie e gli standard internazionali (Life Cycle Assessment - LCA), con particolare riferimento alla definizione e all'utilizzo dei materiali da costruzione ovvero dell'identificazione dei processi che favoriscono il riutilizzo di materia prima e seconda riducendo gli impatti in termini di rifiuti generati;</u></p> <p>e) l'analisi del consumo complessivo di energia con l'indicazione delle fonti per il soddisfacimento del bisogno energetico, anche con riferimento a criteri di progettazione bioclimatica;</p> <p>f) la definizione delle misure per ridurre le quantità degli approvvigionamenti esterni (riutilizzo interno all'opera) e delle opzioni di modalità di trasporto più sostenibili dei materiali verso/dal sito di produzione al cantiere;</p> <p>g) una stima degli impatti socio-economici dell'opera, con specifico riferimento alla promozione dell'inclusione sociale, alla riduzione delle disuguaglianze e dei divari territoriali nonché al miglioramento della qualità della vita dei cittadini;</p> <p>h) l'individuazione delle misure di tutela del lavoro dignitoso, in relazione all'intera filiera societaria dell'appalto (subappalto); l'indicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di riferimento per le lavorazioni dell'opera;</p>		
---	--	--

LA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI CAM

Con sentenza n. 377/2024 il T.A.R. della Campania, sede di Napoli: Più specificamente, il Giudice ha chiarito che: “...nella presente controversia non può dirsi assente una disciplina in ordine ai criteri ambientali minimi applicabili”. Va osservato: “...che essa [la legge di gara] enuclea con sufficiente grado di precisione le prescrizioni dettate ai concorrenti, mediante il puntuale riferimento ai decreti ministeriali sui criteri ambientali minimi”.

Allorquando il bando – secondo il TAR – contenga un puntuale riferimento ai decreti ministeriali (corredando la disposizione sulla sostenibilità ambientale con specifiche prescrizioni, per particolari prestazioni): “...l’onere di diligenza impone al concorrente di adeguare la propria offerta ai criteri ambientali minimi, che la stazione appaltante non ha trascurato, e che l’operatore economico è così messo in grado di conoscere e valutare, per formulare un’offerta consapevole”.

Secondo il Collegio, in simili fattispecie, il meccanismo di eterointegrazione opererebbe con pienezza, corrispondendo allo spirito che informa l’intera normativa sui C.A.M., la quale: “... si proietta sulla diretta cogenza delle relative regole, il cui rigoroso rispetto si impone anche ai concorrenti, tenuti, come la stazione appaltante, alla loro applicazione”.

In tale contesto, allora: “...apparirebbe ultroneo pretendere da parte della stazione appaltante la declinazione dei criteri ambientali minimi contenuti nella relativa normativa di legge, che si sostanzierebbe nell’obbligo meramente formale di riproduzione del suo contenuto.

Questo: Infine, il Collegio di primo grado ha precisato che la conclusione appena raggiunta apparirebbe concorde anche alla luce del “nuovo” principio del risultato codificato nel d.lgs. n. 36/2023 (art. 1). “...può valere come criterio orientativo per i casi, come quello all’esame, in cui debba essere risolto il dubbio sulla sorte della legge di gara, che non può dirsi assolutamente mancante di prescrizioni inderogabili”

Consiglio di Stato, sez. III, 27 maggio 2024, N. 4701: annulla la decisione del TAR Campania affermando che il mero richiamo ai criteri ambientali da parte della legge di gara: “...non equivale a prospettare la conformità del risultato della gara allo scopo voluto dai parametri normativi” (Cons. Stato, sez. III, 14 ottobre 2022, n. 8773), senza che a tali riferimenti: “...abbia fatto seguito un’effettiva declinazione nella documentazione di gara, come prescritto dal citato art. 34, primo comma [d.lgs. n. 50/2016]”.

È proprio la valorizzazione del profilo sostanziale, secondo il Collegio, a deporre nel senso della fondatezza delle contestazioni mosse dall’appellante principale: nella duplice prospettiva della necessità – per potersi predicare la legittimità della legge di gara – di un riscontro di effettività della cura degli interessi ambientali in sede di disciplina degli obblighi negoziali e della insufficienza del dato disciplinare meramente formale consistente nel generico richiamo ai C.A.M.

La tesi della eterointegrazione, che ha consentito al primo giudice di ritenere legittima la legge di gara, “.....– **stante la genericità sul punto di disciplinare e capitolato, e la conseguente necessità di integrarne ab extrinseco la disciplina ha l’effetto di spostare nella fase di esecuzione del contratto ogni questione relativa alla conformità della prestazione ai criteri ambientali: così contraddicendo la logica del risultato [...], che mira piuttosto ad una sollecita definizione, in termini di certezza e stabilità del rapporto negoziale, dei reciproci diritti ed obblighi** (posto che lo stesso art. 1, comma 1 d.lgs. n. 36/2023 – ponendosi in linea di coerenza e continuità con risalenti ed autorevoli indicazioni teoriche – costruisce la nozione di risultato in un’ottica di unitarietà strutturale e funzionale fra aggiudicazione ed esecuzione)”.